



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco - Ufficiale di Governo

Ordinanza n. P.G. del agosto 2009

OGGETTO: Misure volte a prevenire e limitare il fenomeno dell'accattonaggio molesto nel territorio del Comune di Brescia

Considerata la diffusione di soggetti che su aree pubbliche e di uso pubblico, soprattutto in luoghi di notevole concentrazione o di passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio;

Considerato altresì che il fenomeno, che è monitorato da parte della Polizia Municipale ed è stato oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini, da un lato è oggetto di attenzione da parte della rete dell'assistenza sociale pubblica e del privato sociale al fine di attivare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad un sostegno per quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro deve tuttavia essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che comporta comprendenti anche i rischi che possono gravare sugli stessi soggetti impiegati nel mendicantato, spesso al centro di speculazioni criminali;

Rilevato che il vigente Regolamento di Polizia Urbana già prevede il divieto generale di accattonaggio molesto e ogni altra forma di accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico oltre che l'utilizzo di animali nell'effettuazione della questua (art. 7 lett. L) e la relativa sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 ad € 400,00, ma che tali misure necessitano di essere accompagnate da altri provvedimenti per contrastare i soggetti più recidivi;

Riconosciuto, nell'azione preventiva affidata in particolare agli Enti Locali, uno strumento potenzialmente efficace per arginare fenomeni latenti di criminalità o turbative dell'ordine sociale;

Ritenuto quindi necessario adottare ulteriori provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in ultima analisi ne sono le prime vittime, occorre conseguentemente individuare gli ambiti urbani dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale legato al fenomeno;

Visto l'art. 7 lett. l) del Regolamento di Polizia Urbana in materia di divieto di accattonaggio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

Richiamati l'art. 50 e 54 del D. L.vo 267/2000, come novellato dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

ORDINA

in applicazione ed esecuzione delle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, qui integralmente confermate, l'accattonaggio molesto non è consentito nel territorio Comunale;

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione della sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della:

- **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 65,00 ad € 400,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 130,00 ;
- **sanzione accessoria della confisca amministrativa** del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

DISPONE

La Polizia Municipale di Brescia è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e immediatamente esecutiva. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Lombardia – sezione di Brescia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

PER IL SINDACO - UFFICIALE DI GOVERNO

Il Vice Sindaco

(Fabio Rolfi)

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Brescia

Settore proponente: Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile, via Donegani n. 12 – Brescia tel. 0302978811. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile – dott. Giandomenico Brambilla

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (Legge 6.12.1971 n. 1034), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario ai Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).